



Prefettura di Bari

Al. A

del

[Signature]

[Signature]

[Signature]

REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO EX ART. 138
COSTITUZIONE

Domenica 4 dicembre 2016

PROTOCOLLO D'INTESA

In data 11 novembre 2016, alle ore 11.30, presso questa Prefettura, si è tenuta una riunione per la disciplina della propaganda elettorale in occasione del referendum popolare confermativo ex art. 138 della Costituzione, indetto per domenica 4 dicembre 2016.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto di Bari coadiuvato dalla dott.ssa Paola Maria Bianca SCHETTINI - Viceprefetto - Dirigente dell'Area II - Ricordo con gli Enti Locali, Consultazioni elettorali, hanno partecipato:

- il Questore, i rappresentanti della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale,
- i rappresentanti dei partiti/movimenti politici/comitati promotori di cui all'allegato elenco.

Sono altresì presenti il dirigente dell'Ufficio Elettorale del Comune di Bari ed il Vice Comandante della Polizia Municipale di Bari.

La presente riunione è finalizzata a consentire uno svolgimento sereno della campagna elettorale referendaria, in un clima di civile dialettica democratica, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

In particolare, i partecipanti alla competizione elettorale referendaria di domenica 4 dicembre 2016 si impegnano a rispettare ed a far rispettare:

- **le norme della Costituzione in base alle quali "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (art. 17), nonché di "riunirsi pacificamente..." (art. 21), attenendosi al più assoluto**

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Prefettura di Bari

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Prot. n. 52446/4.3.9/ARE II -UPE

Bari, 11 novembre 2016

- AI SIGG. SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

- AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL COMUNE DI
MOLFETTA

OGGETTO: Referendum costituzionale di domenica 4 dicembre 2016.
"Protocollo di intesa" per propaganda elettorale.

Si trasmette il "Protocollo d'intesa" per lo svolgimento della propaganda elettorale, sottoscritto in data odierna.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla vigilanza per il più rigoroso rispetto delle norme relative alle affissioni dei materiali di propaganda elettorale negli spazi a ciò destinati, contrastando quelle abusive, anche a tutela del patrimonio artistico e archeologico e dell'arredo urbano.


Il Prefetto
(Pagano)



Prefettura di Bari

rispetto delle norme contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 – come modificata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212 e nella legge 24 aprile 1975, n. 130;

- **Il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione** dalla data di convocazione dei comizi e fino alla conclusione delle operazioni di voto, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - "Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica".
- **il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, palizzate e recinzioni** (art. 1 della legge n. 212/56, così come modificata dalla legge n. 130/75) e, a maggior ragione, **su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina** (art. 162 del D. Lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, che siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, (D. Lgs. n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata (balconi di case private o all'interno di vetrine o porte di vetro dei comitati elettorali); **le spese sostenute dal Comune** per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantaggio **sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile** (art. 15 della legge n. 515/93 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007).

Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93).

Nell'occasione sono state richiamate le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212 dall'art. 1, comma 400, lett. h), dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); tali modifiche, dettate dalla necessità



Prefettura di Bari

del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

Le parti politiche convenute si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori ed ai propri rappresentanti le fondamentali regole della campagna elettorale referendaria **che devono essere necessariamente rispettate**, adottando le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate, ed in particolare che:

- 1. devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente**, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 130/75);
- 2. sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici** assegnate ai partecipanti alla campagna elettorale referendaria (art. 3 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75);
- 3. dal trentesimo giorno** precedente la data fissata per la consultazione referendaria (**enerdì 4 novembre 2016**) è vietata ogni forma di **propaganda elettorale, luminosa e figurativa, a carattere fisso – ivi compresi striscioni, gli stampati esposti nelle vetrine dei negozi, sulle porte sulle palizzate, sugli infissi delle finestre e dei balconi – in luogo pubblico**, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti e movimenti.

Le sedi dei comitati elettorali possono considerarsi equiparate a quelle dei partiti e movimenti se regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, ossia alla data del **20 ottobre scorso**. (art. 1, comma 4, della legge n. 212/56 e circolare a carattere permanente del Ministero dell'Interno – Servizi Elettorali n. 1943/V).

- 4. nel medesimo periodo è vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile** (art. 6 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75) e cioè quella eseguita su mezzi mobili con apparecchi luminosi. Al contrario deve ritenersi ammessa ogni forma di **propaganda figurativa non luminosa** eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc, che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;
- 5. non possono essere lanciati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico** (art. 6 della legge n 212/56 così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a circled number '3'.



Prefettura di Bari

6. da venerdì 4 novembre a venerdì 2 dicembre 2016 compreso, **possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso all'Autorità di P.S.** previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Durante detto periodo, **l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale** e solamente, dalle ore 09,00 alle ore 21,00 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 comma 2, della legge n. 130/75);

7. **utilizzo di QR code (Quick Response Code) su cartelloni pubblicitari** - Tale particolare modalità di comunicazione, rientra tra le forme di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso, come tale vietata dall'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, se non è inserito all'interno degli appositi spazi gratuiti a ciò destinati dal Comune in un'ottica di "par condicio" fra coloro che a norma dell'art. 52, secondo comma, della legge n. 352/1970 hanno titolo all'assegnazione di uno spazio di propaganda elettorale. (cfr. "Raccolta pareri in materia elettorale" espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'interno;

8. sino al penultimo giorno prima della votazione (**2 dicembre 2016**), **sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici:** annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni di confronto tra più sostenitori (art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 28/2000). Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2016 è stato pubblicato il provvedimento in data 11 ottobre 2016 della Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016».

Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2016 è stata pubblicata la delibera in data 4 ottobre 2016 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, recante: «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la



Prefettura di Bari

riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione", indetto per il giorno 4 dicembre 2016».

9. **dal 15° giorno** antecedente quello della votazione (**sabato 19 novembre 2016**) sino alla chiusura delle operazioni di votazione, è **vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni** e sugli orientamenti di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge n. 28/2000); l'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni; è opportuno, però, che la stessa avvenga a debita distanza dagli edifici di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Inoltre, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 4 dicembre 2016) può essere consentita la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché del risultato dello scrutinio purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni elettorali di scrutinio;
10. **dal giorno antecedente quello della votazione (sabato 3 dicembre 2016) e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.** Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). E' consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 130/75;
11. nel periodo di divieto di propaganda elettorale le parti convenute si impegnano **a non far utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa**; la Prefettura interesserà le competenti Autorità affinché vigili sulle autorizzazioni, anche ai fini della sicurezza dei voli.



Prefettura di Bari

Le parti politiche convenute, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme sopra richiamate, si impegnano a ricordare ai propri rappresentanti le seguenti intese su:

Modalità di svolgimento dei comizi

Le parti politiche presenti, con richiamo a consuetudini elettorali consolidate, richiedono che si proceda a preventive intese sull'utilizzo delle piazze per i comizi e sulle relative turnazioni di utilizzo. A tali fini si conviene che:

- nel corso di riunioni tecniche presso le autorità locali di P.S (**Questura, nel comune di Bari; Commissariato di P.S./Sindaco quale ufficiale di Governo, ove manchi il primo, negli altri comuni dell'Area Metropolitana**), potranno essere stabilite, anche eventualmente tramite sorteggio, le relative intese con riguardo alle piazze e alle fasce orarie in cui si terranno i comizi;
- in ogni caso, sarà comunque effettuata comunicazione, preventivamente, a meri fini organizzativi, all'Autorità locale di pubblica sicurezza (**Questura, nel comune di Bari; Commissariato di P.S./Sindaco quale ufficiale di Governo, ove manchi il primo, negli altri comuni dell'Area Metropolitana**), almeno 48 ore prima e non prima di sette giorni, del luogo e dell'orario di svolgimento dei comizi;
- nelle località ove non si proceda ad intese preventive, in caso di comunicazioni concomitanti per luogo e ora, sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione delle comunicazioni, lasciando un congruo intervallo (almeno 30 minuti) tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico, nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi; analoga comunicazione, per i profili di competenza, sarà fatta ai competenti uffici comunali;
- i comizi potranno espletarsi tutti i giorni, fino al 2 dicembre prossimo, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00; per le giornate dal 25 novembre al 2 dicembre, ultimi otto giorni di campagna elettorale referendaria i comizi sono consentiti fino alle ore 24,00;

L'uso della piazza o di qualsiasi altro luogo pubblico destinato ai comizi sarà consentito a ciascuno per la durata massima

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Prefettura di Bari

complessiva di centoventi minuti oltre trenta minuti per i tempi tecnici su richiamati.

- lo spazio già prenotato sarà ceduto, a condizioni di reciprocità, per i comizi dei Presidenti nazionali e dei Segretari nazionali o Coordinatori nazionali dei partiti o gruppi politici e dei comitati referendari nazionali, previa tempestiva comunicazione all'Autorità locale di P.S., fatto salvo il diritto dei partiti e/o dei movimenti e/o dei comitati di accordarsi in merito allo scambio reciproco, o alla rinuncia all'utilizzazione degli spazi già concordati per lo svolgimento dei comizi;
- saranno evitati comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole e nelle immediate adiacenze dei mercati;
- non saranno distribuiti o venduti durante lo svolgimento dei comizi di altre formazioni politiche o di avversi sostenitori, materiale di propaganda, giornali e volantini, e non sarà effettuata raccolta firme.

Nessuno dovrà recare disturbo ai comizi stessi e ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze verbali.

Non sarà, pertanto, ammesso il contraddittorio con gli avversi sostenitori nei comizi all'aperto. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, **almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.**

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi e in modo da non arrecare disturbo ai comizi stessi e da non turbare il libero svolgimento della vita cittadina.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi per lo svolgimento del referendum, sulla base di norme regolamentari, è consentito alle Amministrazioni comunali, senza oneri a proprio carico, mettere a disposizione dei partecipanti alla campagna elettorale referendaria, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.



Prefettura di Bari

Non saranno effettuati comizi in concomitanza di tempo e di luogo con lo svolgimento di eventuali processioni religiose previste durante il periodo della campagna elettorale referendaria.

Modalità di svolgimento delle attività nei Gazebo

Nel rispetto delle norme che disciplinano l'occupazione di spazio pubblico e le forme di propaganda elettorale a carattere fisso, di cui rispettivamente al D.lgs. n.503/1993 e alla L. n. 212/1956, (art. 6, comma 1, e art. 8, comma 3), è consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalle leggi quali ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Inoltre, le parti politiche convenute concordano:

- a) di evitare manifestazioni folcloristiche musicali a carattere politico - quali festival e feste di partiti, movimenti e comitati - capaci di impegnare piazze ed aree pubbliche concordate per i comizi per ampi lassi di tempo sì da determinare una monopolizzazione di fatto delle stesse;
- b) ad osservare i provvedimenti con i quali il Garante per la protezione dei dati personali ha indicato i presupposti e le garanzie in base ai quali i soggetti partecipanti alla competizione elettorale per il referendum possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e di propaganda elettorale.

Le medesime hanno, infine, concordato sulla necessità di rispettare il divieto di utilizzare le liste elettorali sezionali, già impiegate nei seggi e nelle quali sono stati annotati dati relativi ai votanti, ritenendo illecite le compilazioni da parte degli scrutatori e dei rappresentanti di partito/movimento politico/comitato promotore degli elenchi di persone che si sono astenute dal voto.

Al termine della riunione si raccomanda quanto segue:

- le Forze dell'Ordine intensificheranno i controlli istituzionalmente previsti sulle società che svolgono attività di affissione dei manifesti elettorali;



Prefettura di Bari

- le parti intervenute adatteranno opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate e quanto sopra concordato.

Il presente protocollo sarà, pertanto, inviato a tutti i Sindaci e Commissari Straordinari dei comuni dell'Area Metropolitana di Bari, ai partiti, gruppi politici e comitati promotori firmatari.

Il Presente protocollo è pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura - U.T.G. di Bari all'indirizzo: <http://www.prefettura.it/bari/multidip/index.htm>.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale sul cui contenuto gli intervenuti convengono.

Bari, 11 novembre 2016

Il Prefetto
(Pagano)

Il Questore di Bari
(Esposito)

p. Il Comandante Provinciale Guardia di Finanza
(Ialacqua)

p. Il Comandante Provinciale Corpo Forestale
(Flore)

Carra e Santoro

[Handwritten signature]

Giuseppe...
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

59



18

27

Prefettura di Bari

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Partecipanti alla riunione concernente la propaganda elettorale
Referendum consultivo del 4 dicembre 2016

I rappresentanti delle forze politiche:

- p. "Partito Democratico"
- p. "Movimento Cinque Stelle"
- p. "Forza Italia -Popolo della Libertà"
- p. "Centro Democratico"
- p. "Scelta Civica con Monti per l'Italia"
- p. "Unione di Centro"
- p. "Sinistra Ecologia e Libertà"
- p. "Conservatori e Riformisti"
- p. "Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale"
- p. "Noi con Salvini"
- p. "Italia dei Valori"
- p. "Partito Liberale Italiano - PSI"
- p. "Movimento per la Puglia in Più"
- p. "L'Altra Europa con Tsipras"
- p. "Movimento Idea"
- p. "Emiliano Sindaco di Puglia"
- p. "Popolari"
- p. "La Puglia con Emiliano"

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Prefettura di Bari

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Am
S.P. ut
di
ph

- p. "Movimento Politico Schittulli"
- p. "Alternativa Libera - Possibile"
- p. "Nuovo Centro Destra - N.C.D."
- p. "P.R.I. - Fare"

I rappresentanti dei comitati promotori:

- p. il Delegato Vito Claudio Crimi
- p. il Delegato Antonio Funicello
- p. il Delegato Ettore Rosato
- p. il Delegato Luigi Enrico Zanda
- p. i Cittadini che hanno promosso la raccolta
ex art. 7 della legge n. 352/1970

Luigi Enrico Zanda

Altri intervenuti

- p. Comitato "Basta con i Plebisciti"

[Signature] *[Signature]*